

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5410 del 19/10/2018
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59 SOCIETÀ AZIENDA AGRICOLA FARINA ROBERTO CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO IN COMUNE DI PORTOMAGGIORE LOC. BANDO, VIA RANGONA N. 54/B. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DELL'ATTIVITÀ DI AZIENDA AGRICOLA
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5626 del 19/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno diciannove OTTOBRE 2018 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. Pratica 22767/2018/fd

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 Società AZIENDA AGRICOLA FARINA ROBERTO con sede legale ed impianto in COMUNE DI PORTOMAGGIORE LOC. BANDO, VIA RANGONA N. 54/B. Pratica del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 540/2018 di prot. n. 18103 del 17/07/2018. Autorizzazione Unica Ambientale dell'attività di AZIENDA AGRICOLA.

I L D I R I G E N T E

- Vista la domanda presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in data 17/07/2018, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 18/07/2018 con il n. 8669, dalla Società AZIENDA AGRICOLA FARINA ROBERTO, nella persona di FARINA ROBERTO in qualità di Titolare, con sede legale ed impianto in COMUNE DI PORTOMAGGIORE LOC. BANDO, VIA RANGONA N. 54/B, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- considerato che, la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per una nuova AUA per un'attività esistente di AZIENDA AGRICOLA;
- visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e

aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- visti:
 - DIgs 152/2006 e s.m.i.;
 - L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - L.R. n. 5/06;
 - L.R. 21/2012;
 - L. 447/95

– visti, altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

Vista la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

- visto il parere favorevole del Settore Programmazione Territoriale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, in data 12/10/2018, espresso per la matrice scarico di acque reflue domestiche per sub-irrigazione, trasmesso dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie con nota in data 15/10/2018 e assunto al P.G. di ARPAE Ferrara il 15/10/2018 con il n. 12547;
- considerato che nel parere del Settore Programmazione Territoriale, sopramenzionato, si prende atto delle dichiarazioni formulate dalla ditta in merito alla matrice rumore;
- vista la certificazione di HERA spa, in data 15/06/2018, che l'immobile della ditta AZIENDA AGRICOLA FARINA ROBERTO, sito in Comune di Portomaggiore loc. Bando, strada Rangona, è inserito in zona non dotata di servizio pubblica fognatura;
- dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

- dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie alla Società AZIENDA AGRICOLA FARINA ROBERTO, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto in COMUNE DI PORTOMAGGIORE LOC. BANDO, VIA RANGONA N. 54/B, codice fiscale FRNRRT56D16A191P e partita IVA n. 00437270382 per l'esercizio dell'attività di AZIENDA AGRICOLA.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato di acque reflue domestiche mediante impianto di sub-irrigazione è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "1" – tavola unica schema delle fognature.
2. Gli impianti di depurazione e la rete fognaria dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto presentato e a quanto rappresentato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "1" – tav. unica schema delle fognature.

3. Qualora nella zona venga realizzata la pubblica fognatura, il concessionario ha l'obbligo di provvedere ad allacciarsi alla stessa prima della scadenza della stessa o del suo ennesimo rinnovo.
4. il titolare dell'autorizzazione deve tenere a disposizione degli organi di controllo, i formulari che attestino le operazioni di manutenzione dei sistemi di trattamento dei reflui e di estrazione dei fanghi, come indicato nella tabella A della Delibera di Giunta n. 1053 del 09.06.2003.
5. Dovrà essere garantito nel tempo il corretto stato di funzionamento dell'impianto mediante l'adozione di opportune misure manutentive, in casi di danni o di rotture ai manufatti, deve essere presa ogni misura atta a prevenire il percolamento o l'infiltrazione di reflui non trattati.
6. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di riflusso.
7. Per legge vige l'obbligo della pulizia annuale con espurgo della fossa IMHOFF e del relativo smaltimento dei fanghi, mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/06 parte quarta, il formulario di trasporto a rifiuto di detti fanghi va conservato per almeno 5 anni.
8. Per gli scarichi di acque reflue domestiche di consistenza inferiore a 50 abitanti equivalenti che recapitano sul suolo o in corpo idrico superficiale, non sono fissati valori limite di emissione. Vige comunque il divieto di scarico sul suolo delle sostanze pericolose di cui al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06.
9. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti.
10. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico.

Si precisa inoltre, che:

Ai sensi dell'art. 101 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.-m.i. gli uffici ed organi competenti, potranno effettuare tutte le ispezioni che riterranno necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico e/o di spandimento dei liquami in qualsiasi momento; l'accesso negato agli organi di controllo è sanzionato secondo la normativa vigente.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE di Ferrara formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Settore Programmazione Territoriale dell'Unione stessa.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

F.to digitalmente
La Responsabile della Struttura
- Ing. Paola Magri -

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.